

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4603 del 30/09/2020
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITA' E CON VARIANTE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI IN VIA SACCO E VANZETTI IN COMUNE DI GUASTALLA (RE). DITTA: VEGA CARBURANTI SPA. PRATICA: REPPA5165.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4761 del 30/09/2020
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno trenta SETTEMBRE 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*");

PREMESSO CHE che con determina n. 1611 del 10/02/2006 è stata riconosciuta la concessione preferenziale per il prelievo di acqua pubblica sotterranea alla ditta Orion Petroli Spa, c.f.

01474120357, ai sensi dell'art. 50 della L.R. 7/2004 (cod. pratica REPPA5165), come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante 1 pozzo (codice pozzo REA3587) avente profondità di m 36;
- ubicazione del prelievo: Comune di Guastalla (RE), via Sacco e Vanzetti su terreno censito al fg. n. 29, mapp. n. 331;
- destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati;
- portata dichiarata pari a l/s 0,31;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2.000,00;

PRESO ATTO che con domanda assunta al prot. n. 21403 del 02/03/2006, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, la ditta Orion Petroli Spa, c.f. 01474120357, ha richiesto il rinnovo della suddetta concessione (cod. pratica REPPA5165), con portata massima di l/s 0,83 e media di l/s 0,31;

PRESO INOLTRE ATTO che:

- con domanda assunta al prot. n. PG/2016/8931 del 12/01/2016 la Società Energy Rete Srl, c.f. 02403550359 ha richiesto il rinnovo della concessione precedentemente assentita alla ditta Orion Petroli Spa;
- con domanda assunta al prot. n. PGRE/2017/4269 del 12/04/2017 la ditta Carburanti 3.0 Srl, c.f. 03647160369 ha richiesto il subentro nella domanda di rinnovo prot. n. 21403 del 02/03/2006;
- con domanda assunta al prot. n. PG/2020/103305 del 17/07/2020 la ditta Vega Carburanti Spa, c.f. 00167460278 ha richiesto il subentro nella domanda di cui sopra;

CONSIDERATO che:

- con nota assunta al prot. n. PG/2007/0329985 del 27/12/2007 la società Energy Group Spa, c.f. 01344820350 ha comunicato di aver incorporato la società Orion Petroli Spa con atto di fusione rep. 90115/24010 a firma notaio Giovanni Varchetta di Reggio Emilia avente efficacia dal 01/01/2007 richiedendo quindi il cambio di intestazione;

- a seguito della fusione per incorporazione, la società Orion Petroli Spa è stata cancellata in data 22/12/2006, come risulta da visura camerale;
- con nota assunta al prot. n. PG/2009/0295047 del 28/12/2009 Energy Rete Srl c.f. 02403550359 ha comunicato che in data 27/11/2009 Energy Group Spa le ha conferito il ramo d'azienda relativo alla commercializzazione dei prodotti petroliferi mediante impianti di distribuzione stradale con atto rep. 96.424-27.614 a firma notaio Giovanni Varchetta di Reggio Emilia avente efficacia dal 01/12/2009, richiedendo conseguentemente il cambio di intestazione;
- a seguito di tale conferimento anche il terreno su cui è ubicato il pozzo sito in Guastalla (RE) censito al Foglio 29 mapp. 331 risulta divenuto di proprietà di Energy Rete dal 27/11/2009;
- la società Energy Rete Srl risulta fusa per incorporazione con delibera del 06/06/2016 (con effetto dal 01/11/2016), nella società Carburanti 3.0 Srl, c.f. 03647160369, con cancellazione in data 01/11/2016;
- la società Carburanti 3.0 Srl risulta fusa per incorporazione nella società Vega Carburanti Spa, c.f. 00167460278, con richiesta di cancellazione in data 31/07/2020;

CONSIDERATO che trattasi di rinnovo di concessione preferenziale ai sensi dell'art. 50 della L.R. 7/2004, con cambio di titolarità e variante ai sensi degli artt. 28 e 31, r.r. 41/2001;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata sul BURERT n. 292 del 19/08/2020 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2020/0076463 del 26/05/2020);

ACCERTATO che:

- è stato corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- è stato corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno 2020, risultando versate le annualità pregresse con un credito a favore della ditta pari a 157,34 euro, considerato quale anticipo di parte delle annualità successive di concessione;
- la società Vega Carburanti Spa ha versato in data 24/09/2020, la somma pari a 113,30 euro ad integrazione del deposito cauzionale già costituito da Orion Petroli Spa in data 22/02/2006, nella misura di 136,70, rientrando nei casi previsti dall'art. 28 R.R. 41/2001 per cui non è necessario costituire un nuovo deposito cauzionale a seguito di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica REPPA5165;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta Vega Carburanti Spa, c.f. 00167460278, il rinnovo con cambio di titolarità e variante della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. pratica REPPA5165, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante 1 pozzo (codice risorsa REA3587) avente profondità di m 36;

- ubicazione del prelievo: Comune di Guastalla (RE), via Sacco e Vanzetti, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 29, mapp. n. 331; coordinate UTM RER: X = 631.018; Y = 974.229;
 - destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (a servizio di una stazione carburante ad uso autolavaggio e per i servizi igienici);
 - portata massima di esercizio pari a l/s 0,83; portata media pari a l/s 0,31;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2.000,00;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2029;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 24/09/2020;
 4. di dare atto che l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 è pari a 164,89 euro;
 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
 6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
 11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori

profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Unità Progetto Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla ditta Vega Carburanti Spa, c.f. 00167460278 (cod. pratica REPPA5165).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo (codice risorsa REA3587) avente profondità di m 36,00, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro interno di mm 102, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 1,1, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m -28 e -34 m dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Guastalla (RE), via Sacco e Vanzetti, su terreno di proprietà della concessionaria censito al fg. 29, mapp. 331; coordinate UTM RER: X = 631.018; Y = 974.229.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico ed assimilati a servizio di una stazione carburante ad uso autolavaggio e per i servizi igienici.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 0,83 e portata media pari a l/s 0,31 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 2.000,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno per circa 6 ore al giorno per un totale di circa 300 giorni.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore, identificato con il codice 0630ER-DQ2-PPCS.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato in 164,89 euro e il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione

dedicata alle concessioni. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpa e – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e

Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

- 9. Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.